

Ar2

Alberto Gallippi

**Sussidiarietà Multilivello
e Nuovo Ordinamento Pubblico**

Prefazione di
Vincenzo Ferrari





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it

Copyright © MMXXI
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-4087-1

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2021

Indice

- 7 *Prefazione*
di Vincenzo Ferrari
- 9 *Capitolo I*
Dall'interpretazione assiomatica in termini costituzionali-internazionali delle Sentenze di Corte di Giustizia UE sez.V. n.264 del 2019, Corte di Giustizia UE n.573 del 2019, Corte Giustizia n.157 del 2017, Corte Costituzionale n.79 del 2019 e Corte Costituzionale n.151 del 2012 a nuove modellistiche di intervento "multilivello" della Sussidiarietà pubblica
- 27 *Capitolo II*
Dalla Sussidiarietà multilivello "orizzontale" e "verticale" quale principi Costituzionali materiali e nuova fonte di rilievo "Macroamministrativo", al nuovo controllo preventivo di sistema ed efficienza su assi e principi europei nello sviluppo locale esteso ai Controlli costituzionali di democraticità della Corte dei Conti anche Europea
- 55 *Capitolo III*
Dai nuovi modelli contrattuali di Sussidiarietà di matrice europea ad implicazione "Orizzontale", ai Risvolti Multilivello Costituzionali interpretativi della Sussidiarietà in termini di "Judizial Review" ed alle nuove azioni d'adempimento pubblico del codice del processo amministrativo
- 89 *Conclusioni*
- 105 *Bibliografia*

Prefazione

VINCENZO FERRARI

Il saggio monografico dell'Avv. Alberto Gallippi, dal significativo titolo "*Sussidiarietà multilivello e nuovo ordinamento pubblico*", coltiva l'ambizione di prospettare una visione innovativa dei sistemi ordinamentali pubblicistici, nell'ottica di un'auspicata semplificazione e conformazione dei vari settori amministrativi al quadro della legalità costituzionale ed ai principi di diritto europei e internazionali. Ambizione che viene perseguita caparbiamente dall'autore, mediante incursioni in vari ambiti giuridici, dei quali riesce a cogliere, al di là della disomogeneità delle materie, il minimo comune denominatore nella "nuova funzione di sussidiarietà multilivello".

Ad avviso di Gallippi, tale "funzione" consiste nella previsione di vincoli di tipo "macrocontrattuale" e "macroamministrativo" in grado di contenere ogni possibile deriva ordinamentale che si ponga, anche solo potenzialmente, in contrasto con il quadro della legalità costituzionale e dei principi sovranazionali e internazionali, la cui osservanza può essere efficacemente garantita solo attuando la funzione di sussidiarietà multilivello.

Attraverso una ricostruzione eclettica ed a tratti, utopisticamente visionaria, l'autore percorre diverse strade concettuali nelle quali la sussidiarietà si dipana, imboccando anche strette e prospettive "de iure condendo" che, ove dovessero trovare concreta attuazione normativa, condurrebbero a fare fruttificare l'alveo della sussidiarietà multilivello, in virtuosa sinergia con il principio di solidarietà orizzontale.

Particolare attenzione è dedicata alla c.d. "Sussidiarietà Comunitaria", attraverso l'individuazione del tessuto normativo di livello sovranazionale e la dinamica che tale livello consente di ipotizzare nel multilivello istituzionale, amministrativo e normativo. Una complessa matassa, dunque, il cui bandolo va ricercato per non perdersi nel caos delle sovrapposizioni di fonti, norme e sentenze. Ad avviso di Gallippi, tale bandolo va individuato nel principio costituzionale di solidarietà, del quale egli preconizza un ruolo fondante per il futuro assetto dell'ordinamento pubblico. Un profilo interessante, ma anche un'impresa ardua.

Prof. Avv. Vincenzo Ferrari

Dall'interpretazione assiomatica in termini costituzionali-internazionali delle Sentenze di Corte di Giustizia UE sez.V. n.264 del 2019, Corte di Giustizia UE n.573 del 2019 , Corte Giustizia n.157 del 2017, Corte Costituzionale n.79 del 2019 e Corte Costituzionale n.151 del 2012 a nuove modellistiche di intervento “multilivello” della Sussidiarietà pubblica

La disamina in oggetto diparte da un'opera interpretativa concreta ed ermeneutica del *dictum* di alcune importanti Sentenze di livello Costituzionale ed insieme Internazionale, finalizzate a porre le basi ad un nuovo principio guida da costituzionalizzare ed istituire all'interno dell'ordinamento statale, ovvero la Sussidiarietà (intesa nei termini costituzionali, pubblici ed Internazionali).

In particolare, sono da considerare gli aspetti di rilievo “*multilivello*” e *multidisciplinare*, all'interno delle varie branche (settori) del Diritto interno, considerandosi ab initio il livello e la portata democratica-costituzionale in essere quale elemento chiave interpretativo ed estensivo di alcuni principi costituzionali attuali, nonché europei costituzionali in essere, di cui può considerarsi e rappresentare uno sviluppo moderno e molto concreto delle istanze d'intervento d'efficacia ed efficienza amministrativa, procedimentale (e processuale), laddove si presentino, le diverse carenze ed i deficit di democrazia costituzionale a livello ordinamentale e di pubbliche amministrazioni, ad esempio per quanto concerne lo sviluppo attuale dello stesso art.3 comma 2 della Costituzione Italiana in relazione agli strumenti d'intervento, a favore del principio di eguaglianza a carattere sostanziale e nonché dell'art.97 della costituzione italiana, in rapporto alle dovute azioni di buon andamento e trasparenza nella pubblica amministrazione, da rapportarsi al suo effettivo esercizio democratico.

In particolare, l'approccio di nuovo conio di matrice “*multilivello*” che

andrà analizzato, esteso e reso innovativamente dalle Sentenze da commentare, non può prescindere dalle sue dinamiche di principio, che sono state avviate da una sua portata filosofico-giuridica, per poi addivenire alla sua concreta positivizzazione, all'interno dell'ordinamento giuridico. La disamina pertanto, non può che ottenersi, attraverso l'esame del risvolto indirettamente "Europeo" ed esteso della Sussidiarietà "*multilivello*" e *verticale* (*perché derivato dal diritto comunitario*), nel senso di una lettura dei principi generali afferenti la materia economica e poi, in modo consequenziale giuridica. L'altro aspetto guida, interpretativo ed ermeneutico, per le Sentenze da commentare è la disamina del risvolto effettivo, all'interno dell'ordinamento ai fini della risoluzione attualizzata e sempre a carattere internazionalista, dei rapporti fra principio di sussidiarietà "*orizzontale*", legislazione ordinaria e Costituzione Italiana.

La conseguenza è pertanto che, l'approccio interpretativo del nuovo "**fenomeno giuridico costituzionale**" inteso quale Sussidiarietà multilivello, dia vita ad un nuovo "*ordine giuridico della società*" a carattere internazionale, che consente di forgiare una nuova chiave di lettura non solo generale, ma anche specifica dell'assetto sociale ed istituzionale, in rapporto alle finalità perseguite dalla collettività, da valutare storicamente secondo i contrasti (*c.d. tensioni etico giuridiche*) e le sue dovute correzioni dell'ordinamento giuridico vigente. Pertanto, l'esame ermeneutico-interpretativo deve cogliere e sviluppare al meglio quelle istanze, che consentano la legittimazione dell'interesse democratico dell'individuo persona, all'interno del sistema giuridico statale e comunitario, ma nello stesso tempo deve scongiurare e porre azioni correttive alle casistiche, che determinano una pericolosa confusione fra interesse individuale e privato, all'interno del pluralismo d'indirizzi proprio delle democrazie evolute in forme plurali e con sistemi predeterminati, "iperdigitalizzati" e fini a se stessi, e che infine, potrebbe comportare con un significato completamente antitetico alla finalità estesa ed appunto in continuo *divenire nel diritto*¹, del fattore multilivello democratico-costituzionale

1. Luca GRIMALDI Autore; Capitolo 1°; "*Il Principio di Sussidiarietà: dalla elaborazione filosofico-politica alla positivizzazione normativa*"; *Paragrafo 1; Profili (anche problematici) della nozione di Sussidiarietà*; pag.31, 32, 33; "mostrerebbe, infatti, non solo incertezza, se non proprio ambiguità, in ordine ai valori che ne accompagnano la concreta contestualizzazione, ma potrebbe, forse, presentare anche il rischio di incorrere in una vera e propria aporia di fondo, nel momento in cui volesse esaltare il ruolo dei soggetti socialmente ed istituzionalmente più vicini alla persona, non soltanto in nome di valori a questa direttamente imputabili, quali ad esempio il pluralismo e la valorizzazione delle capacità dell'individuo e dei soggetti sub-statali minori, ma anche in ossequio ad un parametro generale (e necessario) di efficacia o efficienza. "La nozione di Sussidiarietà, alla luce delle sue potenzialità applicative. . . . tendendo a divenire una vera e propria chiave generale sia dell'assetto sociale ed istituzionale, sia delle finalità effettivamente perseguite dalla collettività, soprattutto nel momento in cui la si contestualizzi nelle dinamiche della storia, ed ancora di più nelle trame e nelle "tensioni" dell'ordinamento giuridico vigente". . ." Se è vero che essa tenderebbe, in linea generale, l'individuo/persona, al centro della società, quale destinatario finale dei benefici della convivenza. . . . ma

del principio di Sussidiarietà.

La “*Sussidiarietà pubblica Multilivello ed Internazionale*” considerata nella sua nuova fenomenologia etico-costituzionale e nella specie con una capacità multilivello innovativa dell'intero ordinamento giuridico (e di conseguenza anche economico) si può metaforicamente accostare al “processo teorico fisico dell'unificazione delle forze, secondo il modello c.d. standard”, che consente oggi di spiegare “in unica maniera scientifica; quantistica, elettromagnetica e relatività gravitazionale”, metodologia già utilizzata per evidenziare come” la Trasparenza amministrativa” sia stata considerata un fenomeno assimilabile alla teoria del “BigBang e della sua espansione-inflazione fredda ” per l'ordinamento giuridico ed in particolare, per l'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione.

Dall'altra parte in concreto, con riferimento specifico agli aspetti che riguardano insieme lo sviluppo a carattere internazionalista, dei rapporti fra principio di sussidiarietà “orizzontale”, legislazione ordinaria e Costituzione degli stati membri, è di fondamentale importanza il dictum della Corte di Giustizia Ue sez.V del 06/06/2019 n.264. La Sentenza ad oggetto è di fondamentale importanza per risolvere e indirizzare le complesse problematiche di “*atipicità*” normativa delle fonti interne statali, rispetto alla regolamentazione effettiva, in materia di Appalti Pubblici delle Direttive Comunitarie 2014/24 ed in particolare in relazione al tema di esclusione lesiva dei principi comunitari di libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento e di conseguente sussidiarietà e parità di trattamento, come armonizzazione delle norme del diritto ue, nei confronti dei servizi pubblici elargiti nello stesso territorio Ue. L'oggetto della pronuncia, s'inserisce a interpretare, la violazione dell'art.10 della Direttiva 2014/24, nei confronti di un rinvio pregiudiziale alla corte stessa, derivato da un ricorso principale alla Corte Costituzionale del Belgio in materia, per poter effettivamente determinare, una presupposta venuta meno dei principi a carattere costituzionale internazionale di sussidiarietà e parità di trattamento in termini di armonizzazione delle norme del diritto UE, nei confronti dei servizi pubblici forniti nello stesso territorio UE. Essa stabilisce, come per la supposta violazione in merito, nonché in base agli art.49 e 56 TFUE in materia, che i servizi pubblici siano concretamente rilevabili nell'ambito di applicazione della stessa Direttiva Ue, ovvero rientrino in tale ambito, poiché partecipanti

determinare, anche, una pericolosa confusione tra interesse individuale ed interesse privato con il rischio di degradare, conseguentemente, l'interesse generale a mero interesse di privati, ovvero di svincolare del tutto i singoli obiettivi individuali da quelli della collettività,.....” ; *Il Principio di sussidiarietà orizzontale tra ordinamento comunitario ed ordinamento interno* - Università degli studi di Bari ; Dipartimento di Studi Europei, Giuridici e Storico-Economici – Sezione di Diritto Pubblico – Studi di diritto Pubblico diretti dal Prof. Francesco GABRIELE – CACUCCI EDITORE – BARI 2006-

indirettamente e direttamente, all'esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni, oggetto di tutela di interessi generali dello stato o di altre collettività pubbliche, ovvero infine possano davvero considerarsi, alla stregua di servizi pubblici o di utilità pubblicistica. In tal caso, i servizi pubblici non rientrano pertanto nel campo di applicazione della Direttive Ue n.24/2014 e pertanto non risultano violati i principi di Parità di Trattamento e Sussidiarietà. Altresì, si tratta di servizi resi da un *Avvocato intuitu personae*, con un Amministrazione aggiudicatrice, giustificati in particolare dallo sviluppo di un servizio coperto esclusivamente dalla privacy, nei confronti dell'amministrazione stessa aggiudicatrice e pertanto alla luce di tali caratteristiche oggettive, non rientrante nella definizione specifica, di cui all'art.10 lettera d) i) ed ii) della suddetta Direttiva 24/2014, di cui si controverte.

Ne risulta che, i servizi legali connessi anche occasionalmente, all'esercizio di poteri pubblici e indi privi del tipico oggetto di tutela d'interessi generali dello Stato o delle collettività pubbliche, non sono classificabili come servizi a carattere pubblicistico internazionale, ai sensi e nelle forme della Direttiva ad oggetto e dei principi base del Trattato, per il funzionamento dell'Unione europea (TFUE art.49 e 56). La questione pertanto dà chiarezza, intorno al concetto dei livelli di applicabilità "costituzionale" delle norme interne "atipiche" e delle conseguenti e connesse violazioni concrete dei principi Ue del TFUE, con particolare riguardo infine, allo sviluppo della *Sussidiarietà "orizzontale"*, in termini di sua applicazione estesa al concetto qualificato ed effettivo di servizio pubblico, secondo la legislazione UE in materia.

Il concetto chiave di rilevanza e tutela d'interessi generali pubblici o pubblicistici, in ordine ai livelli "*Sussidiari*" di applicabilità minimi, secondo Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici è tipico in materia di effettivo controllo analogo secondo la c.d. influenza dominante, nei casi di società "*In House pluripartecipata*" da soci pubblici che, collettivamente considerati, esercitano concretamente poteri di condizionamento, sull'operato del management della società in house, determinando la conformità dell'azione di quest'ultima agli interessi pubblici, di cui i singoli enti pubblici partecipanti sono portatori.

Il Consiglio di Stato sez. V. n.2599 del 2018 è intervenuto a chiarire che, secondo la stessa Corte di Giustizia (sentenza 2012 c-182/11 c-183/11 Econord) per soddisfare il controllo analogo dei soci pubblici in conformità agli interessi pubblici, necessita che, gli stessi soci pubblici esercitino un controllo congiunto, partecipando sia al capitale, sia agli organi direttivi dell'Ente in House, ovvero infine, che sussista da parte dei soci pubblici collettivi, un controllo in termini di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più importanti dell'entità, che contraddistingue l'in house providing (considerata anche la posizione del singolo socio pubblico secondo quanto stabilisce lo Statuto interno). È chiarito come, ai sensi dell'art.12

comma 3 della Direttiva 2014/14/UE sugli appalti pubblici, fatto proprio dello stesso art.5 co.5 del codice dei Contratti Pubblici, singoli rappresentanti relativi agli organi decisionali della persona giuridica controllata, ed afferenti a tutte le amministrazioni aggiudicatrici, possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso il controllo congiunto ed analogo a quello esercitato sui propri servizi (sempre che come stabilito anche dalla stessa *Corte di Giustizia n.3554 del 2017*, l'amministrazione pubblica sia in possesso di partecipazioni di minoranza sufficienti ad esercitare il suesposto controllo analogo, in modo congiunto sugli obiettivi strategici e sulle maggiori decisioni dell'organismo controllato). L'influenza dominante congiunta in concreto, può essere esercitata con effettivi poteri di condizionamento sull'operato del management pubblico o l'esistenza di rilevanti deroghe ai meccanismi tipici di funzionamento delle società di capitali, che, ad esempio i soci pubblici possono predeterminare, attraverso un apposito *comitato assembleare* incaricato a verificare l'effettivo stato di attuazione delle finalità pubbliche, nei documenti programmatici e dei contratti di servizio pubblico resi.

Un caso paradigmatico ai fini della configurazione giuridica effettiva di una società in house controllata da un'amministrazione aggiudicatrice è stabilita dalla *Corte di Giustizia UE con sentenza C-567/15 del 2017* in ordine al concetto di "*organismo di diritto pubblico*". È stato chiarito che anche una semplice società commerciale (lituana nel caso specifico) controllata dalle ferrovie statali lituane(che risultano l'unico socio e l'unico cliente), sia da considerarsi in toto organismo di diritto pubblico, perché soddisfa esigenze d'interesse generale, anche attraverso operazioni sul mercato concorrenziale, di contro a quanto avevano previsto i giudici di primo e secondo grado lituani, per non considerazione della particolare specificità delle attività economiche svolte dalla società controllata, finalizzata non a determinare esigenze societarie prevalenti, ma a realizzare di conseguenza attività d'interesse generale, in termini di prestazione di servizi pubblici di trasporto passeggeri, non potendosi giammai far rilevare il fatto che tale società in house providing, in futuro possa operare sul mercato concorrenziale con altri operatori economici a scopo di lucro e subendo perdite all'attività imprenditoriale svolta.

Un postulato a carattere esclusivamente Internazionalista della Sussidiarietà nel suo sviluppo prettamente legato al fattore "*Multilivello*" è propugnato dal dictum della Sentenza della Corte di Giustizia UE del *24/06/2019 n.573 nella causa C-573/17²*, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pre-

2. Sentenza Corte di giustizia UE Sez.V – 06/06/2019 n.264 : Intestazione; nella causa C-264/18 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte, ai sensi dell'art.267 TFUE, dal Grondewettelijk Hof (Corte Costituzionale, Belgio) con decisione del 29 Marzo 2018,

giudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art.267 TFUE dal Tribunale di Amsterdam in relazione ad un mandato di arresto europeo ed in merito in particolare all'applicazione del principio di mutuo riconoscimento sulle sentenze penali, che irrogano pene detentive o misure limitative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Il principio oggetto della pronuncia pregiudiziale, verte pertanto l'interpretazione del principio della prevalenza del Diritto Ue e dell'art.28 par.2 della Decisione Quadro 2008/909/GAI del Consiglio UE del 27 Novembre 2008 relativamente all'efficacia vincolante o meno dello stesso art.28 par.1, all'interno degli Stati Membri per ciò che riguarda le richieste di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza di condanna ricevute a partire dal 5 Dicembre 2011, che vengono disciplinate non più dagli strumenti giuridici vigenti sul trasferimento delle persone condannate, bensì conformemente alle norme maggiormente democratiche adottate dagli Stati Membri, nel rispetto dello stesso art.28 par.1 della Decisione Quadro.

Pertanto è plausibile in tal caso, che il principio di prevalenza del Diritto Ue nell'attività di applicazione ed interpretazione giuridica dei giudici nazionali rispetto al caso concreto deve in primis farsi subordinare al fatto che le disposizioni dell'Unione europea siano dotate di effetto "Diretto", perché lo stesso Giudice nazionale possa disapplicare una disposizione interna nazionale per effettiva prevalenza della Disposizione Ue in materia. In tal caso la Decisione Quadro 2008/909/GAI non possiede tale effetto "Diretto", *ma in base ai nuovi limiti indirettamente originati dal principio di "Sussidiarietà Multilivello" nella sua veste di vincolo costituzionale democratico determinato non solo direttamente da quanto evidenziato dalla Decisione Quadro 2008, ma anche di quella 2002/584 in termini di contrarietà all'impunità nel territorio UE, nonché dell'art.3 par.2 TUE relativamente al fondamentale "Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia senza frontiere interne" in termini di controlli alle frontiere esterne contro la criminalità e nonché infine per lo stesso art.4 comma 6 della Decisione Quadro 2002/584, finalizzato a garantire a carico della discrezionalità dell'autorità giurisdizionale di esecuzione della pena, l'obiettivo democratico internazionale di reinserimento sociale del condannato ricercato.*

Pertanto la Sentenza della Corte di Giustizia UE del 24/06/2019 n.573 nella causa C-573/17, stabilisce che le Decioni Quadro ad oggetto ed in particolare il

pervenuta in cancelleria il 13 Aprile 2018, nel procedimento PM. N.G.d.M., PV.d.S contro Ministerraad - Giurisprudenza Corte di Giustizia - Banca Dati Online DE JURE 2019 - Sentenza Corte Giustizia UE del 24/06/2019 n.573 ; Intestazione nella causa C-573/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art.267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) con decisione del 28 settembre 2017, pervenuto in cancelleria il 28 settembre 2017 nel procedimento relativo all'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Da. Ad. Po., con l'intervento di: Openbaar Ministerie - Giurisprudenza Corte di Giustizia - Banca Dati Online DE JURE 2019 -

citato art.28 della 2002/584, pur non avendo effetto diretto, determinano un nuovo criterio di applicazione giurisdizionale per le autorità giurisdizionali interne agli stati membri, ovvero un'interpretazione conforme al loro Diritto Nazionale, ma nella specie in particolare una effettiva garanzia di risultato compatibile con la finalità stabilita inderogabilmente dalla Decisione quadro di cui si controverte.

Può pertanto concludersi che l'opera di intervento costituzionale del principio Internazionale del mutuo riconoscimento sulle sentenze penali, che irrogano pene detentive o misure limitative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, sia in tal caso modellata dall'intervento indiretto del principio di portata anch'essa costituzionale internazionale della c.d. *Sussidiarietà Multilivello*”, nel senso appunto commentato, che si sviluppa un modello interpretativo dei giudici statali tenuti a riconoscere le pene stesse a favore dell'intervento Sussidiario e Multilivello dei Principi Democratici UE a carattere Internazionale propugnati dai Vincoli ed Obiettivi delle Decisioni Quadro e dell'art3 par.2 TUE relativamente al fondamentale “Spazio Europeo di Libertà, Sicurezza e Giustizia senza frontiere interne”, il quale si auspica, possa diventare un parametro e fattore interventista appunto a carattere multilivello, ovvero da esportare non solo in tutte le casistiche giurisdizionali interne relative all'applicazione di disposizioni anche indirette dell'Unione Europea, ma ad esempio in tutti i settori della Pubblica Amministrazione statale, ove necessitano in divenire sempre maggiori collegamenti ed interventi Sussidiari, data la portata internazionalista ad oggi della pubblica amministrazione statale e dello stesso diritto del pubblico impiego derivato.

Nello stesso tempo, l'efficacia Multilivello dell'intervento Sussidiario operato con tale interpretazione giurisdizionale europea della Corte di Giustizia consente di adeguare in modo più coerente al fatto concreto, il diritto, ovvero rappresenta un metodo interpretativo di svolgimento concreto della “fattualità del diritto” in tal caso penale, in armonizzazione effettiva e continua ai mutamenti sociali e appunto costituzionali – democratici della realtà concreta, nei confronti della quale l'opera interpretativa e legislativa ermeneutico-giuridica è tenuta a svolgere un cammino continuo di adeguamento ed ulteriore sviluppo tecnico-giuridico.

In materia di Concorrenza ed in particolare con riguardo specifico al tema della Concentrazione di imprese ed al suo controllo effettivo a livello UE, è fondamentale il dictum della Corte di Giustizia UE Sz. V del 07/09/2017 n.248 relativamente alla domanda pregiudiziale proposta alla Corte stessa, ai sensi dell'art.267 TFUE dalla Corte Suprema d'Austria, nel procedimento fra il gruppo d'impres Austria Asphalt GmbH e Co. OGG e l'Avvocato Generale Federale austriaco per le questioni in materia di Concorrenza.

La problematica comunitaria costituzionale, parte in tal caso dall'interpretazione dell'art.3 del Regolamento CE n.139/2004 del Consiglio Europeo, avente ad oggetto il controllo delle concentrazioni fra imprese (“Regolamento